

Circolare n. 234 /DOC

Ancona, 13/12/2021

A tutto il personale  
Sedi di Ancona - Chiaravalle

**OGGETTO: estensione dell'obbligo vaccinale al personale scolastico ai sensi dell'art. 3-ter e dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotti dall'art. 1 e dall'art. 2 del D.L. 172/2021**

Si comunica che, ai sensi dell'art. 4-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 2 del D.L. 172/2021, è stato esteso al personale scolastico l'obbligo vaccinale come previsto dall'art. 3-ter del D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021, introdotto dall'art. 1 del D.L. 172/2021.

L'adempimento dell'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute. **La dose di richiamo può essere fatta dopo almeno 150 giorni dal completamento del ciclo primario ed entro i 9 mesi di validità del Green pass.**

**L'adempimento dell'obbligo vaccinale è requisito per la poter fornire la prestazione lavorativa da parte del personale scolastico;** non sono, quindi, soggetti all'obbligo vaccinale di cui all'art. 3-ter del D.L. 44/2021:

- fino alla data di rientro in servizio, i dipendenti legittimamente assenti dal servizio (ad es. in collocamento fuori ruolo, in aspettativa, in malattia, in permesso, in congedo per maternità o parentale ecc.);
- il personale scolastico in servizio presso altra amministrazione/ente. Questo è soggetto al rispetto degli adempimenti per essi previsti. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all'obbligo vaccinale;
- il personale scolastico esente;
- il personale extrascolastico (assistenti alla comunicazione, esperti esterni, tirocinanti, addetti alle mense...) per cui continua ad essere applicata la previsione di cui all'art. 9-ter.1 del D.L. 52/2021.

La scrivente procederà a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale mediante l'acquisizione delle informazioni necessarie secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9 c. 10 del D.L. 52/2021, convertito con modificazioni dalla L. 87/2021. Sarà cura della scrivente dare opportuna comunicazione, qualora fosse necessaria una verifica manuale.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto (da inviare entro e non oltre giorno 14.12.21 a [anis01300b@podestionesti.edu.it](mailto:anis01300b@podestionesti.edu.it) e in copia al dirigente), **la scrivente inviterà, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione** comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'art. 4 c. 2 del D.L. 44/2021, ovvero **la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito**, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Si evidenzia che, con circolare 25 novembre 2021, n. 53886, il Ministero della Salute *“raccomanda ... di garantire la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e ai più vulnerabili a forme gravi di COVID-19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di esposizione all'infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti per i quali è prevista l'obbligatorietà della vaccinazione”*.

Per i cinque giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'invito il dipendente è ammesso a fornire la prestazione lavorativa previa esibizione del cosiddetto 'GP di base' fino al 31 dicembre 2021. Analogamente, nel caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dipendente è ammesso a fornire la prestazione lavorativa previa esibizione del cosiddetto GP base fino al 31 dicembre 2021. **L'esibizione del green pass nei suddetti casi deve avvenire in segreteria amministrativa, rivolgendosi alla Sig.ra De Benedettis Costanza, per la sede di Ancona, e alla collaboratrice di sede Prof.ssa Maggiori Roberta, per la sede di Chiaravalle.**

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, la scrivente inviterà l'interessato a trasmettere immediatamente, e comunque **non oltre tre giorni** dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione la scrivente accerterà l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne darà immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento determinerà l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, **non sono dovuti** la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla

comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Lo svolgimento dell'attività lavorativa in violazione dell'obbligo vaccinale è punito con la sanzione di cui all'art. 4-ter c. 6 del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500), ferme restando le conseguenze disciplinari.

IL DIRIGENTE  
Prof.ssa Laura Castellana

*La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell'art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39*